

Codice DB1009

D.D. 28 luglio 2009, n. 315

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto, denominati rispettivamente, P1, P2, P3 e P4, ubicati in localita' Campasso, nel Comune di Ciriè (TO).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

a) L'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto, denominati rispettivamente, P1, P2, P3 e P4, ubicati in località Campasso, nel Comune di Ciriè (TO), é definita come risulta nell'elaborato "Tavola 1 – Definizione delle aree di salvaguardia del campo-pozzi di località Campasso in Comune di Ciriè – Individuazione delle particelle catastali interessate – scala 1:1.500", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 51,00 l/s, risultante dalla somma delle portate massime estratte contemporaneamente da ciascun pozzo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che dovrà essere redatto da coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di definizione dell'area di salvaguardia, agli atti con la documentazione trasmessa. A tale scopo, i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno inviare apposita comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi P1, P2, P3 e P4, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere impermeabilizzate, recintate, ove possibile, e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

– provvedere alla verifica degli scarichi delle acque reflue urbane e delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

– provvedere ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, i fabbricati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia non ancora collettati alla pubblica fognatura;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ciriè affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente  
Orazio Ruffino